

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma

Ricorre la professoressa **Letizia RADUAZZO** (nata ad Avellino il 31/10/1971 e residente in Grottaminarda [Av] alla C.da Prussiana n. 15 RDZLTZ81R71A509X) rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Guido Ciccarelli (CCCGDU76D27A399B) con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Sistina 121 presso lo studio dell'avvocato Corrias Lucente o, alternativamente, presso l'indirizzo pec: guidociccarelli@pec.giuffre.it

contro il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA**, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato

nonché contro la signora **Carmen LANZOTTI**, residente in via Settala n. 39, Milano; la signora **Emanuela PISPISA**, residente in Carbonia alla via Catania n. 5/9; **Angela PALAIA**, residente in Catanzaro alla contrada Santa Domenica 48/e

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari **a)** del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione generale per il personale tecnico n. 395 del 27.03.2019 con cui è stato approvato l'elenco degli ammessi alla prova orale del corso – concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; **b)** del provvedimento del Miur, pubblicato in data 30.10.2018 sul sito del Miur, con cui si comunica che “*a seguito del rinvio dell'espletamento, nella regione Sardegna, della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, disposto a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018, ... il giorno e l'ora di scioglimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale. Concorsi ed esami, del 9 no-*

vembre 2018”; **c)** del provvedimento recante avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018 e sul sito del Miur, relativo al rinvio dello svolgimento della prova scritta del corso-concorso nazionale alla data del 13.12.2018, ore 10.00, nelle sedi individuate dall’Ufficio scolastico regionale sul sito internet del Ministero, per i soli candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, rinvio disposto a seguito dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018; **d)** dell’avviso, pubblicato sul sito del Miur in data 6.12.2018, concernente il rinvio della prova scritta al 13.12.2018 si per i candidati sardi sia per i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli; **e)** del D.D.G. n. 1178 dell’11.12.2018 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale, con cui è stato disposto lo svolgimento in data 13.12.2018 ore 10.00 e presso la sede di cui al successivo DDG n. 1181 del 12.12.2018 (*l’Università degli studi Tor Vergata – Via della Ricerca Scientifica, snc – Edificio PP2-Roma*), della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 1259/2017, anche per quei candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dl Consiglio di Stato, con cui è stata disposta la loro ammissione con riserva alla procedura concorsuale; e, ove occorrer possa del relativo DDG n. 1181 del 12.12.2018 concernente la sede; **f)** dei verbali della 12esima commissione Lazio; **g)** di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

nonché per l’accertamento dell’obbligo del MIUR a provvedere sull’istanza con cui la ricorrente ha chiesto di avere accesso al visualizzatore eventi del pc su cui ha svolto la prova scritta.

premesse di fatto

1. La professoressa Raduazzo ha partecipato al concorso indetto dal Miur con decreto del D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 finalizzato al reclutamento di oltre duemila dirigenti scolastici.
2. Superava la prevista prova selettiva, e veniva quindi ammessa alla prova scrit-

ta, che poi ha svolto in data 18 ottobre 2018 presso l'Istituto Nazionale "Marie Curie" di Napoli (una delle sedi di concorso previste per la regione Campania; la graduatoria è unica nazionale, ma le prove scritte si sono svolte in istituzioni scolastiche di ciascuna regione). Tuttavia, come meglio si dirà in seguito, non tutti i candidati hanno svolto la prova il medesimo giorno. Quelli residenti in Sardegna e quelli destinatari di provvedimenti cautelari del Giudice amministrativo l'hanno svolta due mesi dopo, e precisamente il 13 dicembre 2018. E questo ovviamente ha minato alla radice la regolarità della procedura.

3. Quando mancavano pochi minuti allo scadere dei centocinquanta previsti per completare la prova, la ricorrente, avendo concluso di redigere le risposte, si è accorta che il pc – la prova scritta invece che con carta e penna si è svolta con modalità informatiche - su cui aveva lavorato non aveva salvato *quasi niente* di ciò che aveva scritto fino a quel momento.

Ha tentato di segnalare l'accaduto ma di fatto le è stato impedito. Sicché a pochi minuti dallo scadere del tempo previsto ha dovuto ricominciare la prova daccapo, ma ovviamente non avendo più né il tempo né la lucidità necessaria per svolgerla nel migliore dei modi.

4. Prima ancora di conoscere l'esito della prova, chiedeva al MIUR, all'USR Campania e all'Istituto Marie Curie di avere accesso sia alla prova scritta sia al *visualizzatore eventi* del PC su cui aveva lavorato di modo da verificare se era rimasta traccia di quanto accaduto durante lo svolgimento della prova. Grave comunque il fatto che durante la prova non le sia stato consentito di verbalizzare l'incidente, ma rispetto a ciò la ricorrente si tutelerà nella più appropriata sede penale.

All'istanza, il Miur rispondeva che non avrebbe potuto consentire l'accesso alle prove fin quando non fosse stato sciolto l'anonimato; nessuna risposta, invece, forniva sulla richiesta di accesso al visualizzatore di eventi, che altro non è che una sorta di diario delle operazioni eseguite dal dispositivo. Altri, invece che visualizzatore di eventi, lo chiamano *file.log*.

Immediatamente da evidenziare che se i pc non erano dotati di questo *file log*, sarà impossibile un controllo di legalità su di un segmento rilevante della prova scritta.

5. In data 27 marzo 2019 è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi alla prova orale e la ricorrente non era tra questi.

6. In data 8 maggio 2019, il Miur ha sciolto l'anonimato sicché ella ha potuto prendere conoscenza del suo elaborato e dei punteggi ricevuti per ciascun quesito (ha totalizzato 58,50 punti sui 70 necessari). E subito dopo *ha rinnovato* l'istanza di accesso per avere conoscenza del visualizzatore eventi, ma, ad oggi, non ha ricevuto alcun tipo di risposta. Circostanza che fa *seriamente* dubitare i pc messi a disposizione dei candidati fossero muniti di file.log.

7. Fin qui si è dato conto della vicenda individuale della ricorrente, e che obiettivamente giustifica la sua pretesa di verificare se il pc da lei utilizzato ha funzionato correttamente oppure no. Insomma con il presente mezzo ella esercita la pretesa di avere chiarezza su quanto si è verificato, e questo deve ritenersi comprensibile visto che per prepararsi alla prova, dovendo contemporaneamente continuare a lavorare, si è fatta carico di enormi sacrifici.

8. Ha poi appreso, se n'è scritto su tutti i siti *web* che quotidianamente danno conto di quanto avviene nel mondo della scuola, di fatti che rendono la procedura radicalmente illegittima. Dato l'elevato numero di ricorsi che ne è seguito e di cui codesto Tar si dovrà occupare, qui vi si può anche solo brevemente accennare.

9. La prova scritta avrebbe dovuto svolgersi in contemporanea su tutto il territorio nazionale il giorno 18 ottobre 2018 a partire dalle ore 10. Così aveva stabilito il Ministero con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 14 settembre 2019.

Ma è accaduto che per la detta data del 18 ottobre 2018 la contemporaneità non si è potuta attuare in ragione dei gravi eventi atmosferici avutisi a Cagliari già a partire dal 17 ottobre e che obbligarono il Sindaco a chiudere tutte le scuole della città, compresa quella dove avrebbero dovuto svolgere la prova scritta tutti i candidati residenti in Sardegna. Sennonché invece di prendere atto di ciò e disporre un rinvio generalizzato della prova scritta, il Ministero ha evidentemente preferito non fermare la macchina organizzativa e ha lasciato che in tutte le altre sedi le operazioni di concorso proseguissero 'regolarmente'.

10. In queste condizioni, la ricorrente agisce per far valere i numerosi vizi che hanno inficiato la regolarità della procedura; ma anche per veder dichiarato

l'obbligo dell'Amministrazione a metterle a disposizione la scheda eventi del PC da lei utilizzato per lo svolgimento della prova scritta in modo che possa verificare se ha subito un pregiudizio dal malfunzionamento dello stesso.

Motivi

11. I. violazione dei principi di buon andamento e imparzialità – disparità di trattamento violazione e falsa applicazione dell'art. 8 commi 2, 9 e 12 del bando di concorso – eccesso di potere – disparità di trattamento

11.1. La presente censura ha ad oggetto la circostanza che la prova scritta che avrebbe dovuto svolgersi in unica data, si è invece svolta in due giorni diversi: i candidati residenti in Sardegna e coloro che vi erano stati ammessi in virtù di provvedimenti cautelari del giudice amministrativo il 13 dicembre 2018, mentre tutti gli altri circa due mesi prima e precisamente il 18 ottobre 2018.

Con la conseguenza che i candidati non si sono misurati tutti sui medesimi quesiti.

11.2. Tale circostanza rende la procedura *radicalmente* illegittima perché la contestualità della prova scritta è un «**requisito irrinunciabile della concorsualità**» (Consiglio di Stato in A.P, parere n. 2155/02) e che peraltro era imposto dall'art. 8 comma 2 del bando di gara, il quale recita «la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR».

11.3. Né in senso contrario può essere addotto che il rinvio della prova scritta per i candidati residenti in Sardegna era stato imposto da cause di forze maggiore. A fronte di ciò, infatti, per salvaguardare la *par condicio*, si sarebbe dovuto disporre un rinvio generalizzato della prova scritta. E del resto, secondo quanto previsto nel bando, ciò avrebbe potuto essere comunicato fino all'ultimo minuto prima dell'inizio della prova, ed anche soltanto verbalmente (art. 8 comma 12 del bando).

12.II. violazione sotto ulteriore profilo dei principi di buon andamento, di imparzialità e della *par condicio* – violazione dell'art. 13 co. 1 del d.m. n. 137/2017 - violazione dell'art. 8 co. 9 del bando di concorso – eccesso di po-

tere

12.1. La predetta circostanza, oltre a inficiare la procedura per le ragioni già dette, ha procurato ai candidati residenti in Sardegna l'indebito vantaggio d'aver avuto più tempo a disposizione per studiare le materie di concorso, ed addirittura per approfondire gli specifici temi che sarebbero stati poi oggetto della prova scritta.

12.2. A tale ultimo riguardo va detto che, secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.m. n. 138/2017 e dall'art. 8 co. 9 del bando, la prova scritta doveva essere costruita e valutata sulla base di quadri di riferimento, da portare poi a conoscenza dei candidati il giorno precedente la data di svolgimento della stessa. E così è stato fatto: tutti i candidati, compresi quelli residenti in Sardegna, il 17 ottobre 2019 hanno avuto conoscenza dei quadri di riferimento, i quali tra l'altro forniscono l'indicazione di quanto ci si attende dal candidato.

Quando è stato disposto il rinvio per i candidati residenti in Sardegna, il MIUR aveva l'obbligo di costruire i quesiti da sottoporli sulla base di nuovi quadri di riferimento, ed invece ha ritenuto di non apportargli alcuna modifica cambiati. Sicché costoro, rispetto alla generalità dei candidati, hanno avuto circa due mesi in più non solo per studiare tutte le materie dell'esame anche solo genericamente, ma addirittura per approfondire le specifiche tematiche oggetto delle prove scritte.

12.3 E ciò li ha *concretamente* favoriti visto che sono stati ammessi alla prova orale con una percentuale notevolmente più elevata rispetto alla media delle altre regioni. Per la precisione i dati egione per regione sono i seguenti: **a)** Abruzzo 41%; **b)** Basilicata, 34%; **c)** Calabria 23%; **d)** Emilia Romagna 46%; **e)** Friuli Venezia Giulia; 47,5%; **f)** Lazio 41%; **g)** Liguria 49%; **h)** Lombardia 48%; **i)** Marche 43; **l)** Molise 61 %; **m)** Piemonte 48%; **n)** Puglia 33,5%; **o)** Sardegna 60%; **p)** Sicilia 29%; **q)** Toscana 50,6 %; **r)** Umbria 56 %; **s)** Veneto 45%.

I candidati sardi, dunque, sono stati sotto diversi profili avvantaggiati rispetto ai candidati delle altre regioni italiane. E ciò evidentemente è causa di illegittimità della procedura concorsuale.

III. 13. violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità, della *par condicio*, e di segretezza delle prove – eccesso di potere – istanza istruttoria.

13.1. È anche accaduto che non in tutte le sedi la prova scritta sia cominciata alle ore 10, così come invece sarebbe dovuto essere stando a quanto stabilito dal Ministero con la comunicazione pubblicata sulla G.U. del 14 settembre 2018.

In alcune di esse è infatti iniziata anche con un'ora e mezzo di ritardo. E siccome non si può escludere che in questo lasso di tempo le tracce siano state diffuse sul *web* e che taluni candidati ne siano perciò venuti a conoscenza, la convalida delle prove scritte da parte del Ministero deve ritenersi contraria innanzitutto con il principio di segretezza delle prove.

13.2. Ciò posto, si chiede a codesto Tar di ordinare al Ministero di esibire tutti i verbali relativi all'inizio delle prove scritte.

IV. 14. violazione dell'art. 8 comma 4 del bando di concorso – violazione dell'art. 10 comma 2 del D.M. 138/2017 violazione del legittimo affidamento dei candidati – violazione dei principi di ragionevolezza e logicità.

14.1. Perché i candidati si sono dovuti misurare con una prova di contenuto diverso rispetto a quanto previsto dall'articolo del bando in epigrafe.

14.2. Il quale recita «la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti di lingua straniera. Il successivo comma 5 prevede poi che «i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie di esame di cui all'art. 10 comma 2 del decreto ministeriale». E dunque sulla *a)* normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; *b)* modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; *c)* processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; *d)* organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; *e)* organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; *f)* valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e

dei processi scolastici; **g)** elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; **h)** contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; **i)** sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.

14.3. In base alle disposizioni appena dette, dunque, i candidati si sarebbero dovuti misurare con una prova di taglio solo teorico, e invece due dei cinque quesiti (il terzo ed il quinto, che infatti sono così formulati: **Domanda 3** il candidato evidenzia, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno? **Domanda 5** Il candidato evidenzia, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo) oggetto della prova vertevano su un caso pratico.

Con il quale, stando sempre alle previsioni del bando di concorso, si sarebbero dovuti confrontare esclusivamente in sede di prova orale. Quindi i candidati, tenendo conto di quanto stabilito dalla *lex specialis*, si attendevano cinque quesiti a risposta aperta di taglio teorico, e si sono poi trovati davanti ad inattesi quesiti di taglio pratico.

Anche tale circostanza rende illegittima la procedura. A ciò si aggiunga che, nel concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2012, per lo svolgimento di casi pratici i candidati avevano avuto a disposizione otto ore a fronte delle due e mezza previste nel concorso in esame. E, sotto questo profilo, l'azione della P.A. entra in contrasto con i canoni di logicità e ragionevolezza.

V. 15. Violazione dell'art. 10 comma 3 del D.M. n.138/2017 – violazione della par condicio.

15.1. I candidati potevano scegliere di svolgere la prova in lingua straniera in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Sennonché coloro che, come la ricorrente,

hanno prescelto la lingua inglese si sono confrontati con una prova più complessa rispetto a quanto prescritto nel bando, e più complessa rispetto a quella con cui si sono dovuti misurare coloro che avevano prescelto le altre lingue.

Il bando esigeva dai candidati una conoscenza della lingua straniera pari al livello al B2. Sennonché mentre i quesiti in francese, tedesco e spagnoli rispecchiavano il livello di difficoltà richiesto dal bando, quelli in lingue inglese erano parametrati su un livello superiore assimilabile a quello C1.

VI.16 violazione art. 16 del d.m. 138/2017 - violazione dell'art. 5 del bando di concorso – violazione del principio di imparzialità

16.1. L'art. 16 co. 3 del d.m. indicato in rubrica vieta all'Amministrazione di nominare come componenti della commissione giudicatrice soggetti che rivestano cariche politiche, e testualmente recita «I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici; d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata».

Il Ministero ha violato tale norma perché ha nominato come componente della 12esima commissione Lazio tale dottor Marcucci che però è anche sindaco del Comune di Alvignano, in provincia di Caserta.

Il quale, peraltro, in data 6 marzo alle 8,55 del mattino risulta essere presente al Comune di Alvignano per presiedere la giunta comunale, e alle ore 9,22 a Caserta in seduta di commissione. Ebbene, considerato che la giunta sarà durata almeno mezz'ora e che Alvignano e Caserta distano circa una trentina di chilometri, è del tutto evidente che il dottor Marcucci alle 9,22 non poteva essere presente

all'inizio della seduta di commissione. Pertanto, per i due profili messi in evidenza, gli atti adottati da quest'ultima sono illegittimi, e il vizio si estende automaticamente anche al provvedimento di approvazione della lista dei candidati ammessi alla prova orale.

VII.17. Eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento.

17.1. Il bando di concorso ha stabilito, con riferimento alla prova scritta, lo svolgimento attraverso l'ausilio di strumenti informatici. Su ciascuno dei dispositivi utilizzati per la prova è stato quindi un apposito software. E a candidati hanno ricevuto le istruzioni su come utilizzarlo attraverso delle note ed un video pubblicati sul sito istituzionale del Miur.

Nelle istruzioni era specificato quanto segue:

«ogni quesito è presentato in una schermata che è possibile eventualmente scorrere utilizzando la barra laterale; per le domande a risposta aperta, la parte inferiore della pagina è riservata all'inserimento della risposta da parte del candidato. Una volta inserita la risposta occorre confermarla cliccando sul pulsante “conferma e procedi” in questo modo il sistema acquisirà la risposta e visualizzerà la domanda successiva; per l'ultima domanda, cliccando sul pulsante “conferma e procedi”, si procederà alla conferma della risposta ed alla visualizzazione della pagina di riepilogo; si deve cliccare su “conferma e procedi” per tutte le risposte, sia aperte che chiuse, compresa l'ultima, sarà sempre possibile tornare alla domanda precedente tramite il tasto “torna alla domanda precedente”; la risposta (sia aperta che chiusa) occorre confermare la modifica tramite il bottone “conferma e procedi”; durante lo svolgimento della prova sarà sempre possibile accedere alla pagina di riepilogo cliccando sul bottone vai alla pagina di riepilogo; nella pagina di riepilogo sono visualizzate tutte le domande. Per ogni domanda è visualizzato un pulsante che sarà o di colore rosso o di colore azzurro; il pulsante di colore rosso indica che il candidato ha già risposto alla domanda; il pulsante di colore azzurro indica che il candidato non ha ancora risposto alla domanda; cliccando su qualsiasi pulsante sarà possibile accedere alla relativa domanda ed eventualmente modificare la risposta; quando il candidato avrà risposto a tutte le domande dovrà attendere che il tempo previsto per la prova sia terminato. Si ricorda che nella parte superiore della pagina è sempre possibile tenere sotto controllo».

Senonché il software era strutturato in maniera ben differente da quanto indicato da quanto dalla su riportate istruzione, e precisamente: **i)** la funzione “conferma e procedi” portava necessariamente ad una nuova schermata contenente la domanda successiva non consentendo di salvare il lavoro in corso d'opera con la conseguenza che non è stato per i candidati possibile capire se fosse concesso loro cambiare domanda per poi ritornare successivamente a quanto scritto; **ii)** per tornare alla pagina precedente occorreva necessariamente scegliere tra le voci “sì” e

“no” che rendeva difficile capire al candidato se la risposta affermativa gli avrebbe concesso di salvare la risposta e tornarvi successivamente; *iii*) al termine della prova la schermata di riepilogo era del tutto differente a quanto indicato nelle istruzioni fornite dal Ministero, ovvero al candidato sono apparse le domande a colore invertiti.

Dunque, i candidati si sono trovati in situazione inaspettata che inevitabilmente li ha rallentati nello svolgimento della prova, e anche questo profilo va a inficiare la regolarità della procedura.

VIII.18. violazione dell’art. 22 della legge 241/1990 – violazione del principio di trasparenza – istanza istruttoria.

18.1. Si è detto nelle premesse di fatto che il Ministero non ha riscontrato l’istanza con cui la ricorrente chiedeva di avere accesso al visualizzatore di eventi del pc al fine di verificare se, durante lo svolgimento della prova, questo aveva funzionato correttamente.

Si chiede pertanto a codesto Tribunale di fare obbligo al Ministero di provvedere sull’istanza di parte ricorrente anche ordinandogli di depositarlo agli atti del giudizio. E se dovesse risultare che i pc utilizzati per la prova non erano dotati del predetto programma, si denuncia fin da ora violazione del principio di trasparenza essendo evidente che ogni profilo della procedura deve poter andare soggetto al controllo di legittimità del giudice amministrativo.

VIII.19. Istanza cautelare.

19.1. Il *fumus* risulta dai motivi di ricorso. Quanto al *periculum* si rappresenta che le prove orali sono iniziate il 20 maggio e quindi termineranno certamente prima che il presente giudizio possa essere definito nel merito. Con la conseguenza che una eventuale sentenza di accoglimento non sarà in grado di assicurare alla ricorrente il *bene della vita* oggetto del presente ricorso. Sicché si chiede di voler disporre l’ammissione della ricorrente a sostenere la prova orale, tenendo conto che, nonostante quanto le è accaduto ha comunque ricevuto votazioni che l’hanno portata vicino (58,50 su 70) ad essere inclusa nell’elenco qui impugnato.

P.Q.M.

Si conclude per *i)* l'annullamento del provvedimento indicato nell'epigrafe del ricorso nonché perché venga dichiarato l'obbligo del Miur a provvedere sull'istanza con cui la ricorrente ha chiesto di avere accesso al visualizzatore di eventi dal pc su cui ha svolto la prova scritta; *ii)* per l'accoglimento della domanda cautelare eventualmente disponendo l'ammissione della ricorrente alla prova orale; *iii)* perché venga ordinato all'Amministrazione di depositare in giudizio *a)* il visualizzatore eventi del pc su cui ha lavorato la ricorrente; *b)* i verbali redatti da ciascuna sottocommissione relativi agli inizi della prova scritta; *v)* perché venga disposta verifica finalizzata a valutare la fondatezza della censura articolata al paragrafo 17.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia attiene alla materia del pubblico impiego e pertanto viene versata nella misura di € 325,00.

Il sottoscritto avvocato dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 L. 21/1/94 n. 53, dall'Ufficio Postale di Napoli sono conformi all'originale nativo del presente atto.

avvocato Guido CICCARELLI

Avviso

- a.** – la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio, Sezione 3^a-bis, in data 04.07.2019 n. 8762;
- b.** – lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo